



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 19

Oggetto: L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – *Art. 6 “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto.”* - Associazione “Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S.” con sede in Teramo, C.F. 00959000670.

L’AQUILA, 14.06.2022



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: L.R. n. 13 del 3 marzo 2005 – Art. 6 “Modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto.” - Associazione “Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S.” con sede in Teramo, C.F. 00959000670.

VISTO l’art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n.59)”;

VISTO in particolare, l’art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito regionale;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991”- così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

VISTA la documentazione acquisita al protocollo dell’Ente, al n. RA/347868/20 del 18.11.2020, recante il Verbale di Assemblea dell’Associazione di volontariato pubblica assistenza “Croce Bianca” – O.N.L.U.S., in data 10.10.2020, a rogito della Dott.ssa Maria Teresa Mastrorilli, Notaio in Silvi (TE) Repertorio n. 31486 raccolta n. 13784, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Atri (TE) il 9.11.2020 al n. 1469 serie 1T;

DATO ATTO che la competente struttura organizzativa regionale (DPA003), valutati i contenuti del prefato Verbale, ha invitato l’Associazione *de qua*, con nota protocollo n. RA/15136 del 18.01.2021 e con successivo sollecito protocollo n. RA/261692 del 23.06.2021, a produrre un’istanza, conforme alle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. 3 marzo 2005, n.13, ai fini della ricevibilità della anzi cennata documentazione, (in atti al protocollo n. RA/347868/20 del 18.11.2020) e del consequenziale avvio di procedimento;

VISTA, quindi, la documentata istanza, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. RA/265076 del 25.06.2021, integrata con mail del 23.09.2021, formalizzata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "**Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S.**" (in breve P.A. Croce Bianca Teramo O.D.V.);

EVIDENZIATO che la competente struttura organizzativa regionale (DPA003), con nota protocollo n. RA/371162/21 del 17.09.2021, accertata la completezza formale della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3 marzo 2005, n.13, ha comunicato all'Associazione, l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 13 del 3 marzo 2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, si sono realizzati per il tramite di due riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi in data **28 settembre 2021 e 23 febbraio 2022**, i cui esiti, che qui si intendono integralmente richiamati, sono stati formalizzati in appositi verbali trasmessi ai soggetti coinvolti nel procedimento, rispettivamente con note protocolli nn. RA/411641/21 del 21.10.2021 e RA/84601/22 del 04.03.2022;

RILEVATO che le Strutture regionali coinvolte nel procedimento sono state il Dipartimento "*Sanità*", "*Territorio-Ambiente*", "*Lavoro-Sociale*" ed il Dipartimento "*Risorse*";

VISTE:

- la nota protocollo n. RA/381737/21 del 28.09.2021, del Dipartimento "*Lavoro-Sociale*"- Servizio "*Programmazione sociale*" - "*Ufficio Terzo Settore*" recante, con riferimento al procedimento *de quo*, il nulla osta, per quanto di competenza, specificando "*omissis.., che l'Associazione de qua risulta iscritta a tutt'oggi nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato..[...]... La valutazione dell'adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs. 117/17 sarà effettuato dal competente Ufficio regionale del registro unico del terzo settore a seguito dell'avvenuta operatività del RUNTS (art. 30 D.M. n. 106/2020) e della trasmigrazione dei dati nello stesso (art. 31 D.M. n. 106/2020), in base alle tempistiche ivi contenute.*";
- la nota n. RA/70408/22 del 23.02.2022, del Dipartimento "*Risorse*" - "*Servizio Bilancio*", con cui, per quanto attiene il profilo economico finanziario, si esprime parere favorevole all'istanza della prefata Associazione, ritenendo "*che sussistono i presupposti di congruità dei mezzi finanziari richiesti dalla normativa regionale vigente per il riconoscimento della personalità giuridica...omissis.*";

VISTO il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 23.02.2022, già anzi richiamata, nel corso della quale, si è preso atto dell'acquisizione formale dei pareri del Dipartimento "*Sanità*", del Dipartimento "*Risorse*" - Servizio "*Bilancio*" e del Dipartimento "*Lavoro-Sociale*" - Servizio "*Programmazione sociale*";

DATO ATTO, pertanto, che la Conferenza, nel citato verbale della riunione del 23.02.2022, ha acquisito, nel complesso, sia direttamente che per silenzio-assenso, i pareri richiesti ai Dipartimenti regionali competenti, che **attestano assenso all'accoglimento dell'istanza in oggetto**, e, quindi, ha ritenuto concluso *l'iter* istruttorio necessario alla definizione del procedimento *de quo*;

DATO ATTO, altresì, che con il prefato atto notarile, l'Assemblea dell'Associazione di volontariato *de qua* ha approvato le modifiche da apportare al previgente Statuto, segnatamente con riferimento agli articoli che consentono il pieno adeguamento alla normativa del “Codice del Terzo Settore”, prevedendo, specificatamente all'art. 1 del nuovo Statuto, la modifica della denominazione associativa che passa da CROCE BIANCA ONLUS a “Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S.” (in breve P.A. Croce Bianca Teramo O.D.V.);

EVIDENZIATO che, come disposto all'art. 1 dello Statuto medesimo, l'aggiunta dell'acronimo E.T.S. nella denominazione dell'Associazione, sarà efficace alla data dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

ACCERTATA, sulla base dello Statuto e di tutti gli atti anzi evocati, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché l'Associazione *de qua*, senza scopo di lucro, svolge attività che rientrano tra le materie di competenza regionale, elencate nel D.P.R. 616/77. L'Associazione ha, inoltre, sede legale nel territorio regionale e ha finalità che si esauriscono nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle attività dell'Associazione, riscontrabili all'art. 4 del nuovo Statuto. Infatti, la prefata Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando in attività riferibili, tra l'altro, ad interventi e servizi sociali, sociosanitari o assistenziali, promuovendo iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, di formazione e informazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

DATO ATTO che l'Associazione dispone di un patrimonio congruente con quanto richiesto dalla normativa regionale vigente per il riconoscimento della personalità giuridica;

RILEVATO che in data 05.05.2022, al protocollo n. RA/175724, è stato acquisito, ai fini della pubblicazione integrale del presente atto, il nuovo Statuto dell'Associazione *de qua*, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, già acquisito in data RA/265076 del 25.06.2021, in uno con il prefato Verbale di Assemblea, in data 10.10.2020, a rogito della Dott.ssa Maria Teresa Mastrorilli, Notaio in Silvi (TE);

VERIFICATA la conformità dello Statuto dell'Associazione alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che non sussistono ragioni ostative per l'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione “**Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S.**” (in breve P.A. Croce Bianca Teramo O.D.V.), nonché per l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- possa essere pubblicato integralmente, comprensivo del relativo allegato, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1:

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.” e della Circolare del Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione” protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore del Dipartimento “Presidenza” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione della proprie firme in calce al presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, per quanto di competenza, le modificazioni statutarie dell’**Associazione “Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S.”** (in breve P.A. Croce Bianca Teramo O.D.V.), apportate al previgente Statuto con Verbale di Assemblea dell’Associazione, in data 10.10.2020, a rogito della Dott.ssa Maria Teresa Mastroilli, Notaio in Silvi (TE) Repertorio n. 31486 raccolta n. 13784, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Atri (TE) il 9.11.2020 al n. 1469 serie 1T;
- di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il nuovo Statuto dell’Associazione *de qua*, come acquisito in data 05.05.2022 al protocollo n. RA/175724;
- per l’effetto, di iscrivere, ai sensi della L.R. 13/2005, le prefate modificazioni nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;
- di stabilire che, come disposto all’art. 1 dello Statuto, l’aggiunta dell’acronimo ETS nella denominazione dell’Associazione, sarà efficace alla data dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore;

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Il Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore del Dipartimento
“Presidenza”
Dott.ssa Emanuela Grimaldi*

Firmato digitalmente da: EMANUELA GRIMALDI
Ruolo: DIRETTORE REGIONE ABRUZZO
Data: 25/05/2022 10:17:37

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 14/06/2022 15:10:31

OMISSIS
nuovo testo di Statuto
OMISSIS
TITOLO I - PROFILI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Bianca Teramo Organizzazione di Volontariato E.T.S." (o anche, in forma breve, P.A. Croce Bianca Teramo O.D.V.) in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione", precisandosi che l'aggiunta dell'acronimo E.T.S. alla fine della denominazione sarà efficace alla data di iscrizione dell'ente nel R.U.N.T.S.

L'Associazione ha la propria sede legale a Teramo, Viale Europa 39.

L'Associazione può comporsi di più sezioni distaccate.

L'emblema dell'Associazione è costituito da uno stemma circolare recante la scritta CROCE BIANCA sormontata da una croce, entrambe in bianco bordato di blu, su fondo bianco verde e blu raffigurante la stilizzazione del Gran Sasso d'Italia. Lo stemma è circoscritto dalla scritta in blu "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA".

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la



tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:


- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g. Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. iniziative di formazione e informazione, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- h. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione



può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima sempre nei limiti di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II - SOCI

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di orientamento sessuale, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve preliminarmente partecipare ad un corso di primo soccorso o di protezione civile, superando con esito positivo l'esame finale e completando le ore di tirocinio previste. Successivamente deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, o il segretario generale, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto



la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Medici e infermieri possono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo che decide sull'accoglimento della stessa, sentito il parere non vincolante del Direttore Sanitario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di socio ad honorem a persone esterne all'Associazione che si siano distinte per meriti particolari, secondo modalità e criteri individuati nel Regolamento generale.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto di almeno un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi nei termini previsti dal presente Statuto;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli



organi associativi;

b. essere in regola con il versamento della quota associativa;

c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a. per morosità;

b. per decadenza;

c. per esclusione;

d. per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive secondo il regolamento disciplinare adottato dall'Associazione. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Il socio che per qualsiasi motivo perde tale qualità è tenuto a restituire all'Associazione gli stemmi, i fregi e il tesserino.

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art.11 - Scritture contabili e bilancio



L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a E. 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.



Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o riserve ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge ai sensi dell'art. 14 c.t.s., lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla legge, a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea


L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione



stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di uno dei comuni in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti



espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Un socio può essere portatore di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- d. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- e. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- g. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sull'apertura di nuove sedi distaccate o sulla chiusura delle stesse;
- e. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 39 del presente Statuto.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti dell-



berati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; elegge inoltre il segretario, il tesoriere ed il direttore sanitario, che deve essere iscritto all'Ordine dei medici; gli stessi possono essere nominati anche tra i soci esterni al direttivo in qualità di tecnici, qualora all'interno del direttivo non vi siano figure in grado di ricoprire, per competenza e professionalità, tali ruoli. Nel caso in cui il segretario, il tesoriere ed il direttore sanitario siano nominati quali esterni al direttivo, gli stessi non avranno diritto di voto ma potranno solo presenziare alle riunioni dell'organo direttivo; il consiglio può nominare altri responsabili con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede legale.


Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto



del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, il segretario e il tesoriere, quando non siano consiglieri eletti dall'assemblea, partecipano alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed hanno facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

In materia amministrativa, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del parere obbligatorio del segretario.

In materia economica e finanziaria, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del parere obbligatorio del tesoriere.


Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. decide ogni anno l'ammontare della quota sociale ed il termine per il suo versamento;
- d. delibera la stipula di contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio secondo quanto previsto dall'apposito regolamento disciplinare;
- h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- j. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
- k. approva il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per l'assunzione di personale dipendente ed ogni altro regolamento necessario alla gestione dell'Associazione, nonché le eventuali necessarie modifiche.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva, denominata anche Ufficio di Presidenza, composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario e tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.



Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposito regolamento. Possono far parte della direzione esecutiva anche altri Responsabili nominati dal Consiglio Direttivo, purché il numero dei componenti sia, in ogni caso, inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti


Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal



consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Organo di controllo

L'Associazione nomina un organo di controllo se per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti:

- a. Attivo dello stato patrimoniale di 110.000,00 E.;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate 220.000 E.;
- c. cinque unità dipendenti occupate in media nell'esercizio finanziario.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

L'Associazione nomina comunque un organo di controllo qualora costituisca patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 117/2017.

Art. 34 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 35 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 36 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b. il libro degli associati;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assem-



blea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 37 - Sezioni distaccate

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto, approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 38 - Regolamenti

Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri responsabili eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione a specifiche materie di rilevanza per la vita associativa, il Consiglio Direttivo può approvare appositi regolamenti.

Art. 39 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, fatti salvi gli adempimenti di legge, sarà devoluto secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

OMISSIS

Io Maria Teresa Mastrorilli, Notaio in Silvi, iscritta al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Teramo e Pescara

DICHIARO

di aver estratto le pagine dal n. 2 (parte) al n.18 (que-



st'ultimo parte) dell'atto a mio rogito in data 10 ottobre
2020 Rep. 31486 registrato ad Atri il 9 novembre 2020 al n.
1469 serie IT con dichiarazioni che le parti omesse non al-
terano nè annullano quelle riportate.

Silvi Via Roma n. 412, addi dodici aprile duemilaventidue.



